

ATTO N. 928

DISEGNO DI LEGGE

*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1351 del 31.10.2001)*

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17/05/1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 7.11.2001*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 8.11.2001

Cod. DX01170053



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE
17 MAGGIO 1994, N. 14 -NORME PER LA PROTEZIONE DELLA
FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO-.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

31/10/2001 n. 1351

	presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	X	
MONELLI DANILO		X
BOCCI GIANPIERO	X	
DI BARTOLO FEDERICO		X
GIROLAMINI ADA	X	
GROSSI GAIA	X	
MADDOLI GIANFRANCO	X	
RIOMMI VINCENZO	X	
ROSI MAURIZIO	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Attività Produttive, avente per oggetto: " Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto del parere del Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore Regionale Gianpiero Bocci di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: " Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio "

RELAZIONE

A distanza di più di sei anni dalla approvazione dell'insieme della legge regionale e dei regolamenti di attuazione della nuova legge quadro sulla tutela della fauna e sulla disciplina della caccia, legge n. 157/92, si ritiene necessario effettuare una ampia verifica della efficacia della complessa normativa elaborata per disciplinare questa delicata materia. Oltre alla normativa è poi da rileggere il Piano Faunistico Venatorio regionale che è giunto a termine del suo periodo di validità.

Un primo importante momento di confronto è stato realizzato con la Conferenza Venatoria Regionale, tenutasi a Perugia il 5 e 6 marzo 1998, preparata da uno studio effettuato da tre gruppi di lavoro e conclusa con una serie di interessanti proposte.

Nel periodo successivo alla Conferenza Venatoria sono stati apportati alcuni adeguamenti alla normativa regionale, ma vengono segnalati, soprattutto dalle Province, ulteriori problemi applicativi e di interpretazione e alcune esigenze di modifica, che sono state raccolte e discusse in una serie di incontri tecnici e istituzionali in cui si è definita una articolata proposta di integrazione e modifica delle regole di questo settore.

Tra tutti i temi discussi, emerge quello del territorio, come risorsa di cui pianificare la conservazione, la valorizzazione e la utilizzazione per le varie destinazioni d'uso previste.

Su questo vasto argomento, che si suddivide in più capitoli specifici, incidono anche eventi nuovi e sviluppi della problematica, come ad esempio la emanazione da parte della Corte

Costituzionale della sentenza sulla inclusione nella quota del territorio protetto delle fasce di rispetto da ferrovie, strade, case, sentenza che apre ad una interpretazione della legge nazionale in una prospettiva nuova incentrata sulla necessità di bilanciare la garanzia di tutela della fauna con la garanzia degli spazi per l'esercizio della attività venatoria.

Altro fatto importante è costituito dalla evoluzione del processo di decentramento delle funzioni amministrative, nell'ambito della riorganizzazione e dello snellimento della pubblica amministrazione. Gli adeguamenti necessari per questo aspetto impongono la semplificazione delle competenze e il completamento del loro trasferimento alle Province, nonché una migliore definizione del ruolo degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Al di là di una serie di adeguamenti, essenzialmente tecnici, si presentano quindi questioni che devono essere affrontate con equilibrio e nell'intento di mantenere forte la azione di tutela dell'ambiente e della fauna selvatica, riconoscendo il pieno diritto a spazi adeguati per lo svolgimento delle varie forme di attività venatoria, attività che deve essere non solo compatibile, ma integrata, per molti aspetti, allo sviluppo dell'impresa agricola e all'ambiente rurale.

In particolare i possibili conflitti derivanti dalle scelte di regolamentazione faunistico venatoria devono essere composti in un quadro generale di interventi di piena valorizzazione del territorio che offre maggiore ricchezza e più opportunità per tutte le categorie interessate alla fruizione delle risorse presenti.

A) - PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI. (Articolo 2).

Durata (lettera a) - Le Province hanno chiesto di rendere omogenea la durata dei piani faunistici provinciali a quello regionale, che ha durata quinquennale. Questa modifica, oltre ad assicurare maggiore stabilità alle scelte e agli asse



territoriali stabiliti dalla pianificazione provinciale, evita le sfasature dei termini di validità dei piani, che spesso rendono necessario l'degagemento dei piani provinciali appena approvati, al nuovo piano regionale che entra in vigore due anni dopo.

Lettera b) - Si propone inoltre di applicare la disposizione della L. 157/92, che prevede la notifica ai proprietari dei fondi della costituzione di ambiti protetti, consentendo alle Province di attuare forme di comunicazione flessibili nel caso non raro, di difficoltà di individuazione di tutti i proprietari interessati.

Lettera c) - La pianificazione e zonazione delle aree demaniali, compresi i provvedimenti di utilizzazione a fini venatori delle foreste demaniali, hanno carattere locale ed è opportuno che siano valutati e decisi dalle Province, che hanno già la piena competenza in materia di istituzione di ambiti territoriali di interesse faunistico venatorio.

Articolo 3 - Semplificazione delle procedure - Le procedure di coordinamento e di vigilanza sulla pianificazione e gestione faunistico venatoria delle Province da parte della Regione, previste nella L.R. n. 14/94 sono eccessivamente complesse e non più attuali, alla luce delle nuove norme di riordino e decentramento della Pubblica Amministrazione, che hanno determinato una più ampia autonomia delle Province nell'esercizio delle funzioni trasferite.

L'art. 5 della L.R. n. 14/94 prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale dei Piani Faunistico venatori delle Province e, all'art. 7, l'obbligo per le Province di redigere un piano annuale di attività, oltre alla relazione sulla attività svolta nell'anno precedente ed al rendiconto delle somme spese.

Ritenendo la approvazione dei piani provinciali annuali un appesantimento delle procedure, in quanto l'azione di indirizzo e coordinamento della Regione è già assicurata dalla approvazione dei Piani Faunistico Venatori pluriennali, se ne propone la soppressione.

B) - CONSULTA FAUNISTICO VENATORIA REGIONALE. (Articolo 4)

Con la effettiva costituzione e l'avvio della attività dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia è emersa una lacuna nella composizione della Consulta Faunistico Venatoria regionale, che non comprende rappresentanti di tali Comitati, nonostante l'importanza del loro ruolo.

La mancata previsione formale è stata sempre superata, nella prassi, invitando regolarmente i Presidenti dei Comitati alle riunioni della Consulta, ma è opportuno inserire nell'art. 8, comma 1, tra i componenti della Consulta anche i rappresentanti dei Comitati di Gestione degli ATC:

Non si ritiene invece necessaria la presenza dei tre esperti previsti alla lettera d) del primo comma dell'art. 8 della l.r. 14/94, essendo il supporto tecnico assicurato dalla competente struttura della Giunta regionale ed eventualmente, per aspetti specifici, dall'Osservatorio faunistico regionale, alla cui attività collaborano anche i tecnici delle Province.

C) - GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (Articolo 5).

I Comitati di Gestione degli ATC sono soggetti di natura privata, ma svolgono essenzialmente funzioni di interesse pubblico, tanto è vero che hanno di diritto il riconoscimento della personalità giuridica e nello stesso tempo una disciplina di funzionamento che ha per molti aspetti carattere simile a quella degli enti pubblici.

Questa almeno è la scelta che è stata fatta in Umbria al momento della loro costituzione.

L'esperienza di questi primi anni di effettivo funzionamento ha mostrato i limiti di una regolamentazione con elementi forse troppo stringenti su alcune questioni (ad esempio regole di contabilità e per gli approvvigionamenti, funzionamento degli organi, gestione del personale), mentre all'opposto vi sono lacune in merito al raccordo della loro azione con la pianificazione regionale e



provinciale, alla verifica dei bilanci e dei programmi.

Su queste questioni si rende necessario un approfondimento specifico che affronti il tema del completamento del ruolo degli ATC, la loro autonomia, lo snellimento del funzionamento interno, il controllo della coerenza degli interventi di gestione faunistica e di miglioramento ambientale con le linee programmatiche degli enti pubblici territoriali. Gran parte delle regole di gestione degli ATC e delle modalità di accesso dei cacciatori ai territori destinati alla caccia programmata sono contenute nel regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19, che è oggetto di numerose proposte di adeguamento nel quadro della complessiva revisione, in atto, della normativa regionale in materia di caccia. E' però necessario apportare alcune modifiche ai principi generali di gestione contenuti nell'art. 11 della legge regionale n. 14/94.

Il primo riguarda la determinazione della quota di ammissione agli ATC che viene attualmente determinata dalla Giunta regionale. Si ritiene anche su questo aspetto, di attribuire il compito alle Province, che svolgono il ruolo di indirizzo e coordinamento degli ATC.

Tale ruolo deve essere comunque meglio definito. Il comma 8 dell'art. 11 deve pertanto essere riformulato prevedendo forme di verifica nel rispetto della autonomia dei Comitati, ma che assicurino la coerenza degli interventi con i piani faunistici regionale e provinciali

D) TERRITORIO - Destinazione del territorio nelle quote a protezione, per la gestione privata della caccia e per la caccia programmata. (Articolo 6)

I problemi legati alla destinazione del territorio per le varie forme di uso previste dalla legge (protezione della fauna, gestione privata e caccia), hanno determinato un lungo contenzioso che gli enti competenti in materia di pianificazione faunistica sono chiamati a risolvere con atti di programmazione equilibrati.

La Regione Umbria e le Province di Perugia e Terni hanno provveduto, con il

Piano Faunistico Venatorio regionale e con i rispettivi Piani provinciali, a ridefinire l'assetto programmatico regionale in attuazione della nuova legge quadro n. 157/92, recepita dalla L.R. n. 14/94.

Questo complesso di norme e di criteri programmatici costituiscono il quadro coerente all'interno del quale sono inseriti tutti gli interventi operativi nel campo della gestione faunistica e della regolamentazione della caccia.

Alla base di ogni scelta in questo campo vi è la quantificazione della superficie agro-forestale (definita dalla legge come agro-silvo-pastorale), che rappresenta la parte del territorio effettivamente utile per la vita degli animali selvatici e per lo svolgimento delle attività collegate alla presenza della fauna.

Il passo successivo è costituito dalla suddivisione di questa superficie nelle tre quote previste (L.R. n. 14/94), destinate:

- a protezione della fauna dal 20 al 25%;
- alla gestione privata della caccia (aziende faunistico venatorie e agrituristicamente venatorie e centri privati di riproduzione della fauna) fino al 13 % (12 per le aziende + 1 per i centri privati);
- la parte rimanente (almeno il 62 %) alla caccia;

Una particolare difficoltà di interpretazione si è presentata nella lettura della definizione di territori a protezione, che la legge n. 157/92, art. 10, indica prima come quello *"ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni"* (comma 3) e poi come i territori in cui vige *"il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole"* (comma 4). La differenza è molto rilevante perché esistono vari divieti di caccia non finalizzati alla protezione della fauna, ma, ad esempio, previsti per motivi di sicurezza (es. distanza obbligatoria da case, strade, ferrovie ecc.) oppure per la tutela di attività economiche (es. distanza di sparo in direzione di recinti per



bestiame al pascolo, divieto di caccia all'interno di allevamenti di selvaggina). A seconda che si scelga una interpretazione di queste norme strettamente legata alla definizione di protezione o estesa a tutte le aree interessate da divieto di caccia si prende in considerazione una quantità di territorio di circa 191.000 ettari di differenza, pari al 24% della superficie agro silvo pastorale regionale.

La contraddizione tra i due commi dello stesso articolo ha creato difficoltà di interpretazione e di applicazione. In Umbria si è scelto di dare applicazione a questo aspetto della disciplina della pianificazione faunistica, elencando esplicitamente le tipologie di ambiti territoriali da includere nella quota a protezione (art. 13 della L.R. n. 14/94), scegliendo il criterio più rigoroso, di considerare solo quelli in cui si opera effettivamente la protezione della fauna.

In questo contesto è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 448, del 16 dicembre 1997 che ha giudicato infondata la ipotesi di illegittimità costituzionale per irragionevolezza o contraddittorietà delle norme che definiscono i territori da attribuire alla quota a protezione (art. 10 della L. 157/92).

I motivi di questa decisione si possono sintetizzare nella individuazione del ruolo di raccordo tra le diverse disposizioni che spetta ai piani faunistico venatori, che devono individuare spazi per giungere ad un bilanciamento degli interessi assicurando la considerazione delle esigenze di protezione della fauna, di quelle venatorie e di quelle degli agricoltori. Si potrebbe quindi cogliere nella sentenza un indiretto suggerimento a trovare nei piani faunistico venatori i criteri che consentano di finalizzare tutte le diverse tipologie di ambiti territoriali in cui vige il divieto di caccia all'obiettivo generale di protezione.

In ogni caso la conclusione che sembra trarre la Corte è che sia legittimo includere nella quota destinata alla protezione tutti i territori in cui è

comunque vietata la caccia, diversamente da quanto fatto finora in Umbria.

La soluzione proposta è quella di consentire con una apposita norma, la possibilità di inserire nella quota destinata a protezione, le aree individuate con i piani faunistico venatori, che comprendano i terreni con divieto di caccia anche diversi dagli ambiti territoriali oggi previsti dall'art. 13 della L.R. n.14/94.

E) OASI DI PROTEZIONE E ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - Soppressione del limite minimo di estensione.

(Articoli 7 e 8)

Il limite minimo di 500 ettari per la costituzione di Oasi di protezione e di Zone di ripopolamento e cattura crea difficoltà per la costituzione da parte delle Province in alcune situazioni.

La richiesta di sopprimere tale limite pare condivisibile, restando comunque valido lo strumento di indirizzo costituito dal piano faunistico venatorio regionale, che detta i criteri per la costituzione degli ambiti territoriali di interesse faunistico.

F) DISTANZA DI 500 M TRA I VARI AMBITI TERRITORIALI (Articolo 9).

Il principio del mantenimento dei cosiddetti "corridoi", cioè la distanza minima tra ciascun ambito territoriale con divieto di caccia, che garantisca una fascia di territorio libero tra due aree vincolate, è un concetto sempre valido, ed è attualmente previsto nelle norme in vigore per la maggior parte degli ambiti. Tale principio è stato recentemente consolidato ed esteso a tutti i terreni dove vige il divieto di caccia.

Una norma così generalizzata crea però alcuni problemi di applicazione e di interpretazione che vanno risolti:

- per gli ambiti che non sono soggetti ad autorizzazione (fondi chiusi, allevamenti di selvaggina avviati da imprenditori agricoli);
- per il fitto reticollo di divieti esistenti sul territorio, dovuti alle distanze di rispetto da case strade, ferrovie, posti lavoro, ecc., per cui considerare



corridoi di 500 metri impedirebbe di istituire qualsiasi ambito di gestione faunistica sia privato che pubblico.

Nel rispetto del criterio contenuto nella normativa generale (PUT) è necessario adeguare le norme speciali (L.R. n. 14/94 ed eventualmente i regolamenti attuativi) introducendo la regolamentazione puntuale del principio generale e la elencazione degli ambiti soggetti al vincolo della distanza minima, per evitare dubbi di interpretazione.

La applicazione rigida del principio dei corridoi di 500 m. comporta inoltre in alcuni casi problemi notevoli di applicazione e talvolta impedisce soluzioni che non sottrarrebbero che piccole porzioni di territorio alla caccia.

Ad esempio per la tabellazione degli ambiti lungo strade o altri confini fisici facilmente individuabili sul territorio, che impongono una riduzione delle distanze, o per la configurazione irregolare di ambiti che determina la vicinanza di spigoli di superficie limitata, o ancora per i territori collinari o montani, con forti pendenze, dove la distanza di 500 metri risulta di maggiore difficoltà di applicazione.

Si propone pertanto di reintrodurre la facoltà di deroga, già presente in passato, attribuita alle Province per casi di motivata difficoltà tecnica di attuazione.

G) ZONE ADDESTRAMENTO CANI. (Articolo 10)

Un'altra possibile semplificazione del sistema normativo, in questa materia riguarda la disciplina delle zone addestramento cani, attualmente regolate dall'art. 19 della L.R. n. 14/94, dal R.R. 23 marzo 1995, n. 16 e, infine dai regolamenti provinciali.

Con la presente modifica si propone di inserire i principi fondamentali di disciplina di questa attività nella L.R. n. 14/94, rinviando, per le norme di dettaglio, ai regolamenti provinciali ed abrogando quindi il regolamento regionale.

H) ISTITUTI DI GESTIONE PRIVATA DELLA CACCIA - AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E

AGRITURISTICO VENATORIE, CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA. (Articolo 11)

Per questi istituti esiste il problema di mantenere dimensioni ed estensione complessiva compatibili con la pianificazione faunistico venatoria e con la stessa redditività della loro gestione. Di conseguenza è anche opportuno evitare la loro eccessiva concentrazione in alcuni comprensori.

Le recenti modifiche alla disciplina di questi istituti ha inoltre creato alcuni problemi applicativi per la mancanza di disciplina della fase transitoria.

La integrazione al Piano Faunistico Venatorio regionale (DCR_N. 600/98), ha opportunamente introdotto i criteri per la costituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri turistico venatorie, stabilendo, tra l'altro, i seguenti nuovi criteri:

- limite massimo di superficie boscata, (massimo 60% e in appezzamenti non superiori a 200 ettari);
- valutazione dei livelli occupazionali attesi, per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi.

Trattandosi di criteri di pianificazione, questi principi sono divenuti vincolanti, ma non sono stati trasferiti nella normativa, sede propria anche per la possibilità di prevedere eventuali norme transitorie.

Occorre quindi riordinare (e ricondurre tutti nella legge regionale) i criteri e i vincoli presenti nei Piani faunistici e in altri atti, relativi ai limiti di superficie dei singoli ambiti privati, e di superficie complessiva a livello provinciale e per comprensorio.

Si propone inoltre di prevedere norme transitorie di salvaguardia degli istituti esistenti sia per i limiti di superficie, sia per i limiti massimi di superficie boscata; si ridefinisce, infine il criterio per il rilascio delle concessioni, che non deve essere obbligatorio, ma soggetto a valutazioni tecniche delle Province.

I) FONDI CHIUSI. (Articolo12)



Si propone di definire ulteriormente, come chiesto dalle Province, le modalità di effettiva chiusura dei fondi per superare difficoltà di interpretazione e di applicazione della norma.

I fondi chiusi di piccole dimensioni, normalmente coincidenti con pertinenze di case, sono esclusi, per semplicità di rilevamento, dal calcolo della superficie protetta complessiva. Si tratta infatti di territori quasi totalmente già compresi in quanto facenti parte di aree di rispetto delle case, in cui è comunque vietata la caccia.

L) APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA.

Durata – (Articolo 13) – Si propone di portare la durata delle autorizzazioni di appostamento fisso di caccia a tre anni allo scopo di snellire le procedure di rilascio.

Modalità di caccia negli appostamenti fissi. (Articolo 14)

La proposta di consentire il movimento dei cacciatori entro un breve raggio dall'appostamento fisso in cui svolgono l'attività venatoria, anche con il fucile carico, è finalizzata alla possibilità di recupero della selvaggina abbattuta senza il timore di incorrere in sanzioni o per l'abbandono dell'arma, nel caso che questa sia lasciata all'interno dell'appostamento o, in caso contrario, per essere in atteggiamento di caccia in forma vagante, non autorizzata per coloro che hanno optato per la forma esclusiva di caccia da appostamento (art. 12, comma 5, della legge n. 157/92)

M) RECUPERO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'. (Articolo 15)

La competenza viene trasferita alle Province.

N) ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ VENATORIA. (Articolo 16).

Per la semplificazione della normativa per il completamento del conferimento delle funzioni amministrative alle Province è necessario riunire tutte le norme di principio nelle legge regionale in materia e lasciare alla autonoma determinazione delle Province le norme di dettaglio.

Seguendo tale criterio, si propone di abrogare la legge regionale 11 gennaio

1979, n.2, che contiene minuziose disposizioni sulla abilitazione alla attività venatoria e sul tesserino venatorio, trasferendo le norme che conservano un interesse regionale nella L.R. n. 14/94 e rinviando la parte restante alla regolamentazione provinciale.

O) CALENDARIO VENATORIO. (Articolo 17).

Lettera a) - Parere della Commissione consiliare permanente.

In armonia con i principi del nuovo Statuto della Regione Umbria, che hanno ridefinito i ruoli delle massime Istituzioni regionali, si propone la soppressione del parere obbligatorio della Commissione consiliare competente sul Calendario venatorio. Tale scelta sarebbe coerente con la nuova impostazione dello Statuto e renderebbe più snella e rapida la già complessa procedura di emanazione del Calendario.

Lettera b) - Giornate di caccia nelle altre forme per cacciatori con opzione per l'appostamento fisso. Si propone di consentire, per un numero limitato di giornate nella stagione venatoria, la caccia alla sola selvaggina migratoria, da svolgere anche da appostamento temporaneo o in forma vagante, ai cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, prevista dall'art. 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157/92.

Tale possibilità è finalizzata al riequilibrio delle opportunità di esercizio dell'attività venatoria per una categoria di cacciatori fortemente penalizzata dai vincoli che le norme impongono per questa opzione e per la aleatorietà delle effettive possibilità di attuare una forma di caccia legata alle condizioni climatiche, alla variabilità dei flussi migratori, alla impossibilità di spostamento, nonché alla limitazione dei periodi utili.

Lettera c) - Cinque giorni di caccia a ottobre e novembre.

L'autorizzazione di due ulteriori giornate di caccia settimanali nei mesi di ottobre e novembre per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento, è stata



anni fonte di contenzioso per il parere ambiguo dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), che afferma di non avere sufficienti elementi di conoscenza per poter esprimere un parere e pertanto invita a non autorizzare la deroga.

Nella impossibilità di supplire a carenze di livello nazionale, la Regione Umbria ha promosso studi adeguati, a livello regionale, sulla avifauna e sull'impatto del prelievo venatorio sulla selvaggina migratoria e ha aderito, insieme alle Province, a programmi di ricerca nazionali coordinati dall'INFS.

La applicazione di questa deroga è attuata in modo differenziato nelle varie regioni italiane, ma le Regioni limitrofe (Lazio, Marche, Toscana), con cui l'Umbria ha sottoscritto un accordo triennale di coordinamento, autorizzano le due ulteriori giornate di caccia.

Si propone di aderire ad una scelta di omogeneità con le regioni contermini, anche in considerazione che nelle Marche e in Toscana questo aspetto è disciplinato con legge regionale.

Con la modifica proposta si intende dare certezza ad una forma di caccia radicata nelle tradizioni culturali e venatorie della nostra regione e che non incide in modo negativo sulla conservazione delle specie oggetto di prelievo.

Sarà comunque dato seguito ai programmi di ricerca, condotti dall'Osservatorio Faunistico regionale, sull'effetto del prelievo venatorio sulle popolazioni di avifauna, per valutare la compatibilità della regolamentazione della caccia con la corretta gestione e la salvaguardia del patrimonio faunistico.

P) TESSERINO VENATORIO. (Articolo 18)

Il rilascio e l'uso del tesserino venatorio sono attualmente disciplinati in parte dalla L.R. n. 2/79 e in parte dell'art. 34 della L.R. n. 14/94. Si propone il riordino delle norme, da riunire nella L.R. n. 14/94, abrogando la L.R. n. 2/79, superata per molti aspetti.

Per quanto riguarda la distribuzione dei tesserini venatori è necessario chiarire le modalità di rilascio, anche in merito al

riconoscimento del ruolo delle associazioni venatorie, consolidatosi nella prassi, ma non disciplinato. Ciò vale in particolare per non mantenere l'ambigua indicazione della legge regionale n. 2/79, che prevede che la Provincia si possa avvalere dei Comuni per questa funzione. In questi anni pochissimi Comuni hanno mostrato disponibilità ad assumersi tale onere e la norma si è prestata ad interpretazioni che tendevano ad escludere che le Province si potessero avvalere di altri soggetti. Il chiarimento di tale concetto pare quanto mai opportuno.

Q) VIGILANZA VENATORIA VOLONTARIA. (Articoli 19 e 20).

Nel quadro del completamento del trasferimento delle funzioni dalla Regione alle Province, l'aspetto della vigilanza volontaria rappresenta il tipico esempio di riordino in senso unitario di una competenza frammentata. Con le norme attuali la Regione nomina le Commissioni provinciali, su designazione dei componenti effettuata dalle Province, che hanno poi attribuite tutte le funzioni amministrative per la gestione delle commissioni e per il rilascio della abilitazione alla vigilanza. La Giunta regionale però conserva il compito di individuare e nominare i presidenti delle commissioni. Nel rispetto dei principi generali di completezza e organicità delle competenze si propone che questa materia sia interamente attribuita alle Province, che si assumeranno tutti i compiti operativi (anche la promozione o la diretta organizzazione dei corsi per gli agenti volontari).



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio".

Art. 1.

(Modifiche del titolo della legge)

1. Il titolo della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è così sostituito: "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina della caccia".

Art. 2.

(Modifiche dell'art. 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 14/1994, è così modificato:

- a) al comma 3 la parola "triennale" è sostituita da "quinquennale";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, si fa rinvio all'articolo 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell'area da vincolare, le Province possono procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicità ritenuta idonea.";

- c) è aggiunto il seguente comma:

"7. La utilizzazione a fini venatori delle foreste demaniali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), della L. 157/1992, è disposta dalla Province.".


Art. 3.

(Modifica dell'art. 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 14/1994, è così sostituito:

"Art. 7

1. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle Province della relazione consuntiva sulla attività svolta nell'anno precedente, procede all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e



un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al cinquanta per cento delle somme stanziate nell'anno precedente.”.

Art. 4.

(Modifica dell'art. 8)

1. All'articolo 8, comma 1, della l.r. 14/1994, il testo della lettera *d*) è sostituito dal seguente:

“*d) un rappresentante designato da ciascun Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia.*”.

Art. 5.

(Modifiche dell'art. 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 14/1994, è modificato nel modo seguente:

a) al comma 6 le parole “dalla Giunta regionale sentiti le Province e gli ATC” sono sostituite dalle parole dalle Province sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C.”;

b) al comma 7 le parole “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “la Giunta regionale”;

c) Il testo del comma 8 è così sostituito:

“8. Le province verificano la coerenza degli interventi dei Comitati di gestione degli A.T.C con i criteri di gestione stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale e dai piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7.”.

Art. 6.

(Modifiche dell'art. 13)

1. All'articolo 13 della l.r.14/1994, è aggiunto il seguente comma:

“3. I piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio destinata a protezione secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale, le zone in cui è comunque vietato l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L. 157/1992, garantendo comunque una estensione della quota destinata alla caccia programmata non



inferiore al sessanta per cento della superficie agro-silvo-pastoriale provinciale.”

Art. 7.
(Modifica dell'art 15)

1. All'articolo 15 della l.r. 14/1994, il comma 2 è abrogato;

Art. 8.
(Modifica dell'art 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 14/1994, è così modificato:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) al comma 3, dopo le parole “sono istituite dalle Province” sono aggiunte le seguenti parole: “secondo i criteri previsti dal piano faunistico venatorio regionale”.

Art. 9.
(Modifiche dell'art. 18).

1. Il testo del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 14/1994, è così sostituito:

“Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agrituristiche-venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di superficie superiore ad un ettaro, non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 14/94 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. Le Province possono autorizzare, per motivate esigenze tecniche, in deroga al comma 1, distanze tra ambiti territoriali inferiori ai cinquecento metri fino ad un minimo di trecento.

Art. 10.
(Modifica ed integrazione dell'art. 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 14/1994, è così modificato ed integrato:

- a) Il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:



“1. Le Province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente l’abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili.”;

b) Al comma 2 le parole “a distanza non inferiore a cinquecento metri dagli ambiti di cui agli articoli 15, 16 e 17” sono sopprese;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono disciplinati con norme regolamentari provinciali.”

Art 11.

(Modifiche ed integrazioni dell’art. 20)

1. L’articolo 20 della l.r. 14/1994, è così modificato:

a) Il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l’istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le norme dell’apposito regolamento regionale.”.

b) Il testo del comma 2 è così sostituto:

“2. L’estensione delle singole aziende faunistico venatorie non può essere inferiore ad ha trecento. L’estensione delle singole aziende agrituristiche venatorie non può essere inferiore ad ha cento e superiore ad ettari trecento. L’estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristiche venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il tredici per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale, con il limite di cui al comma 3



dell'articolo 17. Alle aziende agrituristiche venatorie è destinato fino al quattro per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. I limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agrituristiche venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica possono essere applicati dalle Province a singoli comprensori o comuni.”.

Art. 12.
(*Integrazione dell'art. 21*)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 14/1994 è aggiunto il seguente periodo:

“La effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con muro, rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.”.

2. All'articolo 21 della l.r. 14/1994 è aggiunto il seguente comma:

“ 4. La superficie dei fondi chiusi di estensione superiore ad un ettaro fa parte della quota di superficie agro silvo-pastorale destinata a protezione di cui all'articolo 13.”.

Art.13.
(*Modifica dell'art. 24*)

1. All'articolo 24, comma 6, della l.r. 14/1994, le parole “per la durata della stagione venatoria determinata dal calendario” sono sostituite dalle parole “per tre anni”.

Art. 14.
(*Integrazione dell'art. 26*)

1. All'Articolo 26 della l.r. 14/1994, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso è consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso appostamento fisso, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di 50 metri dall'appostamento stesso, anche con il fucile carico.”.



Art. 15.

(Modifica dell'art. 29)

1. All'articolo 29 della l.r. 14/1994, le parole "La Giunta regionale autorizza" sono sostituite dalle seguenti "Le Province autorizzano".

Art. 16.

(Integrazione del Titolo V)

1. Al Titolo V - DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' VENATORIA della l.r. 14/1994, prima dell'articolo 31, è aggiunto il seguente:

"Art. 30 bis.

(Abilitazione all'attività venatoria)

1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
- b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
- c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
- d) armi per la caccia e loro uso;
- e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;
- f) tecniche di produzione della selvaggina.

I programmi delle materie di esame e l'articolazione delle prove sono stabiliti dalle Province.

2. Ciascuna Provincia nomina una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

3. L'esame di abilitazione alla attività venatoria è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la provincia di residenza del candidato

4. Le province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.



Art. 17.

(Modifiche e integrazioni all'art. 32)

1. L'articolo 32 della l.r. 14/1994, è così modificato:

a) al comma 1 le parole "e previo parere della competente commissione consiliare permanente" sono soppresse";

b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

"1 ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi dell' articolo 12, comma 5, lettera b), della L. 157/92, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria.";

c) al comma 2, dopo le parole "martedì e venerdì." è aggiunto il seguente periodo:

"Dal 1 ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì.";

d) Il comma 5 è abrogato.

Art.18.

(Modifiche dell'art. 34)

1. L'articolo 34 della l.r. 14/1994, è così sostituito:

"Art. 34

(Tesserino venatorio)

1. Il tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'articolo 12, comma 6 della L.157/1992, è rilasciato dalla Regione tramite la Provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale.

2. Le modalità di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla Provincia di residenza.".

3. Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio



dell'attività venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma, la giornata di caccia.

4. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

5. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente.

Art. 19.

(Modifiche dell'art. 35)

1. 1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 14/1994, le parole "dalla commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, integrata" sono sostituite dalle seguenti "dalle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio nominate dalle province, integrate".

Art. 20.

(Modifica dell'art. 36)

1. La rubrica e il testo dell'articolo 36 della l.r. 14/1994, sono così sostituiti:

"Art. 36.

(Preparazione e aggiornamento)

1. Le Province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari.".

Art. 21.

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni dell'articolo 18 della l.r. 14/1994 non si applicano agli ambiti territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/99 - DOCUP per l'obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93, che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti.

2. Gli ambiti territoriali di cui all'articolo 18, comma 1 della l.r. 14/1994, così come sostituito dalla presente legge, non possono essere istituiti a distanza inferiore a cinquecento metri dai fondi



chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dai parchi e dalle aree naturali protette, nonché dalla foreste demaniali in cui è vietata la caccia.

3. Alle aziende faunistico venatorie e agrituristiche venatorie istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti di superficie di cui all'articolo 20, comma 2, del l.r. 14/94, come sostituito dalla presente legge, né i limiti di superficie boscata previsti dal vigente piano faunistico venatorio regionale.

4. La validità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di guardia venatorio volontaria in scadenza dell'anno 2001 è prorogata, previa domanda dell'interessato fino al 30 giugno 2002.

Art.22
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la L.R. 11 gennaio 1979, n. 2;
- b) la L.R. 3 agosto 1984, n. 33;
- c) il Regolamento Regionale 23 marzo 1995, n. 16.

2. Le disposizioni del Regolamento Regionale 16/1995 restano in vigore fino alla emanazione dei Regolamenti Provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani.

NOTE

Nota al titolo della legge

– La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 22, del 25 maggio 1994, è stata già modificata ed integrata con leggi regionali 30 marzo 1995, n. 18 (in B.U.R. n. 19, del 10 aprile 1995), 19 luglio 1996, n. 18 (in B.U.R. n. 34, del 24 luglio 1996), 16 luglio 1999, n. 22 (in B.U.R. n. 41, del 23 luglio 1999) ed è stato oggetto di interpretazioni autentiche con Leggi Regionali 20 novembre 1998, n. 38 (in B.U.R. n. 70 del 25



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

novembre 1998) e 20 novembre 1998, n. 39 (in B.U.R. n. 70, del 25 novembre 1998).

Nota all'art. 2, comma 1

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992.

DDLGR14del – B –
Porcacchia/mv





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. Fiscale 80000130544

part. IVA 0212820540

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Prot. N.

28982

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
050326/R 29 OTT. 2001

3 10

06100 Perugia, 25 OTT. 2001

OGGETTO Breve relazione di sintesi sugli aspetti finanziari emergenti dal d.d.l. in materia di caccia di modifica della L.r. 14/94.

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ARRIVO		SERVIZIO	
I	II	IX	X
III	IV	XI	XII
V	VI	XIII	
VII	VIII		
UFFICI TEMPORANEI			

DIRETT. SEGRETI
POSIZ. INDIVIDUALI

Not.
Procedere

AL DIRETTORE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dott. Ciro Becchetti
SEDE

Il disegno di legge di modifica della precedente normativa in materia di caccia, trasmesso al Servizio Bilancio per la predisposizione della norma finanziaria, adegua la precedente normativa, tra l'altro, alle disposizioni di cui agli articoli 116 e 117 della legge regionale 3/99 in tema di decentramento amministrativo.


Nello specifico l'articolo 117 comma 1 trasferisce alle Province anche le funzioni amministrative relative all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e alle autorizzazioni connesse alle diverse forme di caccia.

Tale trasferimento, che diviene di fatto operativo con le modificazioni predisposte con il d.d.l. in oggetto alla precedente normativa sostanziale, attiva l'applicazione delle disposizioni generali in merito ai criteri di trasferimento previsti dalla legge regionale 34/98.

L'articolo 19 della succitata legge dispone che:

1. Le funzioni conferite agli enti locali sono finanziate mediante l'attribuzione di risorse corrispondenti a quelle utilizzate dalla regione per l'esercizio delle medesime prima del conferimento. con la previsione di meccanismi di adeguamento;
2. Le assegnazioni tengono conto delle spese relative all'organizzazione generale della regione per effetto del conferimento delle funzioni;
3. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono stanziate in specifici capitoli..... e sono attribuite agli enti locali senza vincolo di destinazione;
4. La regione può provvedere al finanziamento delle funzioni trasferite assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie....;
5. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe, corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla regione;

Dall'analisi dei punti precedenti si possono fare alcune considerazioni.



La regione è titolare della tassa di concessione regionale in materia di caccia di cui ai numeri d'ordine 15,16 e 17 della tariffa allegata al D.L.gvo 230/91 e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agrituristiche venatorie. (quest'ultime non applicate)

Sino ad oggi tale introito era utilizzato:

- per il 70% per l'esercizio della delega da parte delle Province (Upb 7.1.013 cap. 4190/6260 lire 3,6 Mld);
- per il 10% per il Fondo regionale per il risarcimento danni alle produzioni agricole (Upb 7.1.013 cap. 4198 lire 772 mln);
- per il 5% per gli interventi diretti della Regione (Upb 7.1.013 cap. 4190/6060 lire 258 mln);
- per la restante parte (15%) quale entrata libera di bilancio.

L'incasso annuale indicativo è di circa 5,4 miliardi.

La tassa di concessione regionale continua ad esistere. Alla regione continua a spettare, comunque, la gestione del tributo e le relative sanzioni annesse a violazioni in materia tributaria, con gli oneri amministrativi annessi. Il trattamento delle sanzioni amministrative già ora è disciplinato dalla legge regionale 14/94 che attribuisce alle province il gettito da esse generato (art. 34 comma 3).

Viene comunque meno il vincolo di destinazione dei fondi trasferiti e appare superfluo il mantenimento del vincolo previsto invece per le sanzioni amministrative all'articolo 39 comma 3 ultimo periodo.

Rispetto ai punti precedenti si evidenzia nel caso di specie una discordanza tra il punto 5 e il punto 1.

Il punto 1 va inteso nel senso che vanno trasferite alle province le risorse quantificate nella stessa misura prevista per la delega sino ad oggi operante senza così aggravi sul bilancio regionale.

Nel caso di prevalenza del punto 5 si determina un mancato introito regionale di circa un miliardo che va a finanziare attualmente indistintamente le spese regionali.

Le risorse quantificate per finanziare il trasferimento andrebbero poi ricollocate, alla luce della nuova struttura di bilancio, nella Direzione alle risorse.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione

Stefano Strona



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale
Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA					
DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE					
SERVIZIO		ARRIVO		SERVIZIO	
I	II	29 OTT. 2001		IX	X
III	IV			XI	XII
V	VI			XIII	
VII	VIII	DIRETT.	<input type="checkbox"/>	SEGRET.	<input type="checkbox"/>
		POSIZ. INDIVIDUALI			
		UFFICI TEMPORANEI		I	

Prot. n° 16949

Perugia

29 OTT. 2001



Al Direttore alle
attività produttive
Dott. Ciro Becchetti
Sede

Oggetto: **Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".**

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 47437 del 12/10/2001, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 22 ottobre u.s. ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con il rappresentante di codesta Direzione Dott. Claudio Porcacchia.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. *Marcio Rusini*

Allegato: 1 DDL

DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1994, N. 14 – NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO".



Art. 1.

(Modifiche del titolo della legge)

1. Il titolo della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così sostituito: "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina della caccia".

Art. 2.

(Modifiche dell'art. 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 14/1994, è così modificato:

a) al comma 3 la parola "triennale" è sostituita da "quinquennale";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 si fa rinvio all'articolo 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell'area da vincolare, le province possono procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicità ritenuta idonea.";

c) è aggiunto il seguente comma:

"7. La utilizzazione a fini venatori delle foreste demaniali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) della L. 157/1992, è disposta dalla province.".

REGIONE DELL'UMBRIA – GIUNTA REGIONALE – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 3.
(Modifica dell'art. 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 14/1994 è così sostituito:

"Art. 7
(Programmazione annuale)

1. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle province della relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, procede all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 40, nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e di un terzo alla Provincia di Terni, erogando un acconto pari al cinquanta per cento delle somme stanziate nell'anno precedente.”.

Art. 4.
(Modifica dell'art. 8)

1. All'articolo 8, comma 1 della l.r. 14/1994 il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

“un rappresentante designato da ciascun Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia.”.

Art. 5.
(Modifiche dell'art. 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 14/1994 è modificato nel modo seguente:

a) al comma 6 le parole “dalla Giunta regionale sentiti le province e gli ATC” sono sostituite dalle parole “dalle province sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C.”;

b) al comma 7 le parole “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “la Giunta regionale”;

c) il testo del comma 8 è così sostituito:

“Le province verificano la coerenza degli interventi dei Comitati di gestione degli A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale e dai piani faunistico venatori provinciali,



secondo le procedure stabiliti nel regolamento regionale di cui al comma 7.”.



Art. 6.
(Modifiche dell'art. 13)

1. All'articolo 13 della l.r.14/1994 è aggiunto il seguente comma:

“3. I piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio destinata a protezione, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale, le zone in cui è comunque vietato l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L. 157/1992, garantendo comunque una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie agro-silvo-pastorale provinciale.”.

Art. 7.
(Modifica dell'art 15)

1. All'articolo 15 della l.r. 14/1994 il comma 2 è abrogato.

Art. 8.
(Modifica dell'art 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 14/1994 è così modificato:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, dopo le parole “sono istituite dalle Province”, sono aggiunte le seguenti parole: “, secondo i criteri previsti dal piano faunistico venatorio regionale.”.

Art. 9.
(Modifiche dell'art. 18).

1. Il testo del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 14/1994 è così sostituito:

“Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le



aziende faunistico venatorie, le aziende agritouristico - venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di superficie superiore ad un ettaro, non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri cinquecento.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Le province possono autorizzare, per motivate esigenze tecniche, in deroga al comma 1, distanze tra ambiti territoriali inferiori ai cinquecento metri fino ad un minimo di trecento.”.

Art. 10.

(Modifica e integrazione dell'art. 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 14/1994 è così modificato ed integrato:

a) il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

“Le province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile, anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente l'abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili.”;

b) al comma 2 le parole “a distanza non inferiore a cinquecento metri dagli ambiti di cui agli articoli 15, 16 e 17” sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono disciplinati con norme regolamentari provinciali.”.

REGIONE DELL'UMBRIA – GIUNTA REGIONALE – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art 11.

(Modifiche e integrazioni dell'art. 20)

1. L'articolo 20 della l.r. 14/1994 è così modificato:

a) il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

"Le province, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie, in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le norme dell'apposito regolamento regionale.";

b) il testo del comma 2 è così sostituito:

"L'estensione delle singole aziende faunistico venatorie non può essere inferiore ad ettari trecento; l'estensione delle singole aziende agrituristiche venatorie non può essere inferiore ad ettari cento e superiore ad ettari trecento. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristiche venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il tredici per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell'articolo 17. Alle aziende agrituristiche venatorie è destinato fino al quattro per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. I limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agrituristiche venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica possono essere applicati dalle province a singoli comprensori o comuni.".



Art. 12.

(Integrazione dell'art. 21)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 14/1994 è aggiunto il seguente periodo:

"La effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con muro, rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di



filo spinato intersecato da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.”.

2. All'articolo 21 della l.r. 14/1994 è aggiunto il seguente comma:

“4. La superficie dei fondi chiusi di estensione superiore ad un ettaro fa parte della quota di superficie agro-silvo-pastorale destinata a protezione di cui all'articolo 13.”.

Art.13.
(Modifica dell'art. 24)

1. All'articolo 24, comma 6 della l.r. 14/1994 le parole “per la durata della stagione venatoria determinata dal calendario” sono sostituite dalle parole “per tre anni”.

Art. 14.
(Integrazione dell'art. 26)

1. All'articolo 26 della l.r. 14/1994, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso è consentito al titolare, nonché alle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso appostamento fisso, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di 50 metri dall'appostamento, anche con il fucile carico.”.

Art. 15.
(Modifica dell'art. 29)

1. All'articolo 29 della l.r. 14/1994 le parole “La Giunta regionale autorizza” sono sostituite dalle seguenti “Le province autorizzano”.

Art. 16.

(Integrazione del Titolo V)

1. Al Titolo V della l.r. 14/1994, prima dell'articolo 31, è aggiunto il seguente:



"Art. 30 bis.

(Abilitazione all'attività venatoria)

1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
- b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
- c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
- d) armi per la caccia e loro uso;
- e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;
- f) tecniche di produzione della selvaggina.

2. I programmi delle materie di esame e l'articolazione delle prove sono stabiliti dalle province.

3. Ciascuna provincia nomina una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

4. L'esame di abilitazione alla attività venatoria è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la provincia di residenza del candidato.

5. Le province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.".

REGIONE DELL'UMBRIA – GIUNTA REGIONALE – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 17.

(Modifiche e integrazioni dell'art. 32)

1. L'articolo 32 della l.r. 14/1994 è così modificato:

a) al comma 1 le parole "e previo parere della competente commissione consiliare permanente" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

"1 ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi dell' articolo 12, comma 5, lettera b) della L. 157/92, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria.";

c) al comma 2, dopo le parole "martedì e venerdì." è aggiunto il seguente periodo:

"Dal 1 ottobre al 30 novembre la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì.";

d) il comma 5 è abrogato.

Art. 18.

(Modifiche dell'art. 34)

1. L'articolo 34 della l.r. 14/1994, è così sostituito:

"Art. 34

(Tesserino venatorio)

1. Il tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'articolo 12, comma 6 della L.157/1992, è rilasciato dalla Regione tramite la provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale.

2. Le modalità di rilascio, rinnovo e duplicazione del tesserino venatorio, nonché la documentazione da esibire, le giornate di caccia ed il numero di capi abbattuti, sono disciplinati dalle province di residenza.".



Art. 19.
(Modifiche dell'art. 35)

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 14/1994 le parole "dalla commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, integrata" sono sostituite dalle seguenti: "dalle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio nominate dalle province, integrate".



Art. 20.
(Modifica dell'art. 36)

1. L'articolo 36 della l.r. 14/1994 è così sostituito:

"Art. 36.
(Preparazione e aggiornamento)

1. Le province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari.".

Art. 21.
(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni dell'articolo 18 della l.r. 14/1994 non si applicano agli ambiti territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/99 - DOCUP per l'obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93, i quali abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti.

2. Gli ambiti territoriali di cui all'articolo 18, comma 1 della l.r. 14/1994, così come sostituito dalla presente legge, non possono essere istituiti a distanza inferiore a cinquecento metri dai fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, dai parchi e dalle aree naturali protette, nonché dalla foreste demaniali in cui è vietata la caccia.

3. Alle aziende faunistico venatorie e agrituristiche venatorie istituite prima della data di entrata in vigore

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della presente legge non si applicano i limiti di superficie boscata previsti dal vigente piano faunistico venatorio regionale.

4. La validità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di guardia venatoria volontaria, in scadenza nell'anno 2001, è prorogata, previa domanda dell'interessato, fino al 30 giugno 2002.



Art. 22.
(Norma finanziaria)

1. Le province sono autorizzate ad utilizzare le somme iscritte nel cap. 8509 del bilancio regionale per interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, effettuati dai Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia. (da verificare e concordare con il Servizio Bilancio).

Art. 23
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) la legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2;
 - b) la legge regionale 3 agosto 1984, n. 33;
 - c) il regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16.

2. Le disposizioni del regolamento regionale 16/1995 restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani.

7 NOV. 2001
Perugia, il _____
Per copia conforme
all'originale



IL DIRETTORE